



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI**

Approvato con deliberazione CC 13 del 20/03/2013

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Principi e finalità

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.

L'Amministrazione Comunale, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socio-assistenziale, economico e di impegno civile.

Art. 1

ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

1. Ai fini dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza e tematiche, oltre allo scopo di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo locale è istituito un apposito albo Comunale
2. Al predetto Albo possono essere iscritte:
 - a. Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune di Megliadino San Vitale che perseguono finalità culturali, sociali sportive, ricreative, di promozione del territorio (quali a titolo esemplificativo le associazioni pro-loco, le associazioni dilettantistiche, di beneficenza ecc..)
3. Ogni associazione che possieda le caratteristiche di cui ai precedenti commi può chiedere di essere iscritta nell'albo comunale presentando domanda al Comune di Megliadino San Vitale e allegando i seguenti documenti:
 - Statuto e atto costitutivo redatti nella forma dell'atto pubblico
 - Elenco degli organi sociali e loro poteri;
 - Copia del bilancio relativo all'anno precedente all'iscrizione;
 - Dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma dell'autocertificazione, che l'associazione non costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici in conformità a quanto previsto dall'art.7 della L. 2 maggio 1974 n.115, integrato dall'art 4 della L. 18 novembre 1989 n.659;
 - Breve relazione sul tipo di attività sociali svolte e sugli interventi che intende programmare, promuovere e realizzare in futuro;
 - Impegno, reso dal legale rappresentante, a utilizzare tutti i contributi che verranno eventualmente concessi dal Comune di Megliadino San Vitale per il perseguimento delle attività sociali e, in particolare, per il tipo di iniziativa per la quale verrà richiesto lo specifico contributo;
 - L'elenco delle associazioni è predisposto e tenuto aggiornato dal Servizio Segreteria del Comune di Megliadino San Vitale che ne cura gli aggiornamenti e la pubblicazione on-line all'albo. Le associazioni iscritte sono tenute a inviare all'amministrazione, con la massima

tempestività, copia dei bilanci annuali nonché a comunicare e documentare tutte le eventuali modificazioni dovessero essere apportate allo Statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche e ruolo degli organi sociali.

- Qualora l'associazione perda i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo la sua cancellazione viene disposta con determinazione del Responsabile del Servizio competente
 - Il mancato svolgimento di alcuna attività nell'ambito dell'ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dall'albo. In ogni momento il Responsabile del Servizio competente, anche su iniziativa della Giunta Comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
4. L'iscrizione all'Albo è condizione per ricevere dal Comune informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo e alle comunicazioni riguardante gli incontri con l'Amministrazione Comunale sulla programmazione annua delle attività riguardanti l'associazionismo e la condivisione delle linee di intervento sullo sviluppo del rapporto tra pubblico e privato sociale;
 5. L'Amministrazione può stipulare accordi, convenzioni o intese, comunque denominate, inerenti l'erogazione stabile di contributi a fronte di attività continuative o iniziative non occasionali solo con le Associazioni iscritte all'Albo Comunale.

Art. 2

Oggetto

Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Megliadino San Vitale determina, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 luglio 1990, n. 241, i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi sottoforma di erogazioni in denaro e la concessione del patrocinio comunale per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori d'intervento individuati nel capo III del presente regolamento.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

Art. 3

Tipologia degli interventi

L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti agevolazioni:

- a) contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività sociale;
- b) contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni;

c) concessione del patrocinio con le modalità di cui al successivo Capo IV.

Art. 4

Requisiti di ammissibilità

I requisiti generali di ammissibilità ai benefici previsti dal precedente articolo, sono i seguenti:

1. per i punti a) e b):
 - * avere sede o operare nel Comune di Megliadino San Vitale o avere soci residenti nel Comune di Megliadino San Vitale o per iniziative rivolte alla comunità di Megliadino San Vitale;
 - * essere state costituite da almeno due anni;
 - * aver svolto la propria attività in modo continuo e senza fini di lucro;
2. per il punto c) :
 - * aver svolto la propria attività in modo continuo e senza fini di lucro.

Inoltre lo Statuto e l'atto costitutivo dell'associazione o i regolamenti degli enti e delle istituzioni debbono prevedere:

- a) che la nomina degli organi di rappresentanza esterna, di gestione e di controllo sia rimessa all'assemblea degli aderenti che approva il bilancio ed il rendiconto;
- b) che l'esclusione di un aderente sia deliberata dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo o altro organo equipollente, soltanto per gravi motivi;
- c) che in caso di scioglimento, tutti i beni siano devoluti ad altra organizzazione con finalità simili o comunque di pubblico interesse;
- d) le modalità di ammissione di nuovi soci ed aderenti;
- e) promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini.

CAPO II

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 5

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3 lettere "a" e "b" del presente regolamento:

* gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto;

Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3, lett. "b", del presente regolamento:

* i comitati o i gruppi ad essi assimilabili comunque costituiti con atto scritto.

Art. 6

Presentazione della domanda

Il termine per la presentazione della domanda di contributo per attività o per singole iniziative è fissato, salvo diversa indicazione, improrogabilmente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui sopra e l'assenza dei requisiti richiesti comportano l'archiviazione della relativa pratica.

In deroga ai termini di cui sopra, la domanda di contributo per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, possono essere ammesse a contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta.

Art. 7

Contenuto della domanda

- 1) Il comune individua annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione le risorse finanziarie da destinare per la concessione di contributi economici ad enti ed associazioni.
- 2) Nella domanda devono essere indicate:
 - denominazione della società, Ente, comitato, associazione, i dati identificativi della stessa (codice fiscale, partita IVA, ovvero codice fiscale del richiedente se l'associazione ne risultasse sprovvista, sede, recapito telefonico o eventuali altri recapiti, scopo sociale e indicazione dei poteri rappresentativi del soggetto firmatario della domanda);
 - breve relazione sul tipo di intervento che si intendono realizzare ovvero sull'attività svolta dall'associazione e sulle motivazioni che sono alla base della richiesta di contributo da parte del Comune
- 3) l'amministrazione predispone un modello per la compilazione della domanda disponibile e scaricabile dal sito internet del comune;
- 4) Alla domanda di contributo devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia di un documento di identità del richiedente;
 - b) copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo in caso che il richiedente agisca in nome e per conto di un Ente munito o meno di personalità giuridica;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma dell'autocertificazione, con la quale si attesti che l'ente richiedente non costituisce articolazione politico- organizzativa di partiti politici in conformità di quanto previsto dall'art 7 della L. 2.5.1974 n. 115 e successive integrazioni
 - d) copia del bilancio relativo all'anno precedente e quello della richiesta;

- e) impegno da parte del soggetto firmatario, in proprio o in qualità di rappresentante legale dell'ente ad utilizzare l'eventuale contributo concesso per il perseguimento degli scopi sociali e, in particolare, per finanziare lo specifico intervento indicato nella relazione al punto b) della domanda di contributo.
- 5) La domanda e la documentazione di cui ai precedenti commi non sono necessari qualora l'erogazione del contributo da parte del Comune sia previsto da apposita convenzione sottoscritta con il beneficiario.
- 6) La presentazione invece, della sola documentazione di cui al comma 3 non è necessaria:
 - a) Per le domande di contributo avanzate dai soggetti che risultino iscritti nell'elenco delle associazioni di cui al titolo I del presente regolamento;
 - b) Per la concessione di contributi necessario a finanziare iniziative intraprese da istituzioni pubbliche, associazioni non governative e in genere a organismi accreditati a livello nazionale o internazionale ovvero di notoria conoscenza che operino in ambito sociale, culturale o di cooperazione allo sviluppo;
 - c) Per finanziare interventi a sostegno delle emergenze umanitarie;
 - d) Per le domande di contributo avanzate da altri enti pubblici
 - e) Ad eccezione del documento di cui al comma 4 lettera e) del presente articolo, per tutti i soggetti non iscritti all'albo comunale delle associazioni, che, avendo già richiesto e/o ottenuto contributi dal comune hanno già depositato presso lo stesso tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica
- 7) Per la concessione del patrocinio deve essere presentato al Sindaco domanda su apposita modulistica presso i competenti uffici comunali. Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, di norma, almeno 30gg prima della data di effettuazione dell'iniziativa, manifestazione e/o progetto ai quali la richiesta si riferisce. Tutto il materiale promozionale prodotto deve recare la dicitura " con il patrocinio del Comune di Megliadino San Vitale" e riprodurre lo stemma Comunale.

Art. 8

Istruttoria della domanda

Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati all'istruttoria della domanda.

Ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda di cui all'art. 7 fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta che sarà spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di avvenuto recapito.

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente in materia, che vi provvederà entro il termine previsto dall'apposito regolamento, il quale acquisiti gli indirizzi della Giunta Municipale decide in ordine alla stessa compatibilmente con le risorse di bilancio.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.

Il patrocinio viene concesso dalla Giunta Comunale con propria deliberazione sulla base degli ambiti di intervento di cui all'art.8.

Art. 9

Criteri per la concessione dei contributi

L'assegnazione dei contributi viene determinata sulla base dei seguenti principi:

- a) evitare la frammentazione degli interventi mediante la concessione di contributi di modesta entità;
- b) limitare la concessione del contributo ad una percentuale non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile compresi eventuali altri contributi di enti pubblici e risultante dalla documentazione prodotta;
- c) considerare nella scelta dei beneficiari, a parità di requisiti:
 - il numero degli iscritti;
 - la qualità dell'attività.

Ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi vengono osservati i seguenti criteri generali rimandando per i singoli settori di attività agli articoli di cui al capo II:

1. privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;
2. privilegiare le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, degli anziani, dei portatori di disabilità e dei militari di leva che coinvolgono comunque un ampio numero di persone;
3. privilegiare le attività che si svolgono all'interno del territorio comunale;
4. assegnare priorità alle attività ed iniziative qualificate di interesse locale alle quali sia data una adeguata diffusione e pubblicizzazione.

Art. 10

Spese ammissibili

L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a parziale copertura degli oneri relativi alle seguenti spese:

- * spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;

- * spese per acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario;
- * spese acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;
- * spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
- * spese di pubblicizzazione dell'iniziativa o della manifestazione;
- * spese per imposte e diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE);
- * compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari;
- * spese di viaggio limitatamente alle attività di cui all'art. 16, lettera f).

Sono escluse dal contributo le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

Per le associazioni di volontariato che operano nel campo socio-assistenziale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati e per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale e nei limiti previsti da eventuali convenzioni.

Art. 11

Piano di riparto ed erogazione

Annualmente, entro il mese di giugno, la Giunta comunale predispone il piano di riparto dei contributi, approva la graduatoria delle domande ammesse e di quelle escluse ed assegna i relativi contributi.

I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura comunque non superiore al 50% dei costi effettivi e documentabili dal bilancio complessivo dell'intervento per il quale viene effettuata la richiesta.

La liquidazione del contributo alla quale si provvede con determinazione del responsabile del servizio, avviene dopo la realizzazione dell'iniziativa e su scorta della rendicontazione di cui al successivo articolo.

In caso di richiesta motivata, la Giunta Comunale, può deliberare che il 50% della somma stanziata a contributo avvenga antecedentemente alla realizzazione dell'iniziativa per la quale viene concesso il contributo, stabilendo comunque che la liquidazione a saldo del contributo concesso avvenga ad attività conclusa su presentazione di adeguata rendicontazione

La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione ed è subordinata alla documentazione di cui al successivo art. 12.

Non sono ammessi al piano di riparto di cui sopra i soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi in precedenza dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12

Rendicontazione

A conclusione dell'attività per le quali è stato richiesto e concesso il contributo e, comunque, non oltre i due mesi successivi a quello in cui si è svolta l'iniziativa riconosciuta finanziabile, i soggetti destinatari del contributo sono tenuti a presentare all'amministrazione apposito rendiconto delle spese sostenute ovvero una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva delle attività effettivamente svolte. In sede di rendicontazione dovrà, altresì, essere allegato copia del bilancio relativo all'anno in cui il contributo è stato concesso.

Qualora l'emissione delle fatture o delle altre note spese avvenga nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda di contributo e comunque non oltre la data di presentazione del rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che la consegna dei beni e/o la prestazione dei servizi sono avvenuti nell'anno di riferimento.

Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese autorizzate il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e i fondi resisi disponibili potranno essere riassegnati con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11.

Nel caso di cui, successivamente alla erogazione del contributo nella misura del 50% del contributo concesso da parte dell'amministrazione, non dovesse più essere realizzato l'evento per il quale il contributo era stato richiesto, il soggetto richiedente dovrà restituire al Comune la somma percepita entro trenta giorni dalla data prevista per la manifestazione soppressa.

La mancata presentazione del rendiconto ovvero della relazione di cui comma 1, così come la mancata restituzione delle somme concesse a fronte di manifestazioni non svolte, comportano l'esclusione dell'interessato dalla concessione di qualsiasi beneficio futuro, salvo il diritto dell'amministrazione di agire in via coattiva per il recupero della somma erogata.

CAPO III

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 13

Settori di intervento

Nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente integrate dai fondi statali, regionali e provinciali, sono finanziabili le attività e le iniziative promosse nei settori d'intervento di cui agli articoli seguenti.

Per ciascun settore sono indicate le iniziative che in genere lo caratterizzano o siano ad esso riconducibili.

Art. 14

Attività sportive e ricreative

L'Amministrazione Comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva di base e delle attività ricreative in particolare finalizzate alle:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo e ricreativo mediante convegni, corsi, incontri, mostre, conferenze;
- d) attività ricreative in genere anche mediante l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti folkloristici, musicali, corali, di ballo o di altre simili iniziative.

Sono escluse dal contributo previsto dall'art. 3 lett. "a", la Società e le Associazioni sportive che hanno ottenuto un contributo annuo per la gestione di impianti sportivi e che ivi hanno la loro sede sociale.

Art. 15

Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative finalizzate alla promozione ed alla diffusione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive all'interno del territorio comunale, in particolare:

- a) a favore delle iniziative legate al mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) alla valorizzazione degli artisti o dei gruppi musicali e/o teatrali che operano a livello locale;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere musicale,

teatrale, cinematografico ed audiovisivo, prioritariamente svolte con carattere di continuità quali corsi, rassegne cinematografiche e teatrali.

Art. 16

Attività culturali, educative, umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali.

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività di promozione culturale, educativa, di documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali, che si svolgono all'interno del territorio comunale, finalizzate in particolare:

- a) alle iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;

- b) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale;
- c) alla organizzazione di mostre, convegni, corsi, incontri finalizzati alla diffusione delle attività di cui al presente articolo;
- d) alla promozione delle attività suddette a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- e) agli interventi per l'educazione degli adulti;
- f) alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali.

Art. 17

Attività socio-sanitarie, assistenziali e dell'impegno civile

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento della emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e dell'impegno civile, alla protezione dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da catastrofi o calamità naturali, nonché alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli e dei valori dell'uropeismo e degli ideali di patria, libertà e solidarietà.

In particolare:

- a) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti, ricorrenze o raduni di carattere nazionale o internazionale;
- b) alla organizzazione di iniziative intese alla conoscenza ed alla diffusione delle attività di cui al presente articolo, tramite mostre, convegni, congressi, gemellaggi e altre manifestazioni.

Le attività del Settore Servizi Sociali sono prioritariamente finalizzate:

- * alla tutela e alla protezione dei minori e dei giovani, alla loro armonica crescita ed alla prevenzione di fenomeni di disagio;
- * all'assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- * alla prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- * alla tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- * all'inserimento sociale delle persone migranti.

Art. 18

Attività e iniziative in campo economico

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le iniziative finalizzate alla valorizzazione dei settori economici e delle attività di rilevanza e tradizione locale mediante interventi per:

a) l'organizzazione di rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche della realtà pordenonese.

CAPO IV

PATROCINIO COMUNALE

Art. 19

Patrocinio Comunale

Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso dal Sindaco, previa acquisizione del parere dei servizi comunali eventualmente interessati, alle iniziative e manifestazioni organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità

locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

Sono ammesse al patrocinio anche le manifestazioni organizzate da enti, istituzioni, fondazioni e associazioni di carattere nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.

Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune.

Art. 20

Domanda di patrocinio

La domanda per la concessione del patrocinio, redatta su carta bollata, deve pervenire all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 30 giorni e contenere le seguenti indicazioni:

* estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato, se non già presentati;

* generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o della associazione o del responsabile della manifestazione, se non già presentati;

* relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta;

* richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo art. 22.

Art. 21

Istruttoria della domanda

Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati alla istruttoria della domanda.

Ove necessario può richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.

Art. 22

Agevolazioni aggiuntive

Con la concessione del patrocinio il Sindaco può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

1. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
2. collaborazione tecnica del personale comunale;
3. concessione di premi di rappresentanza;
4. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.

Per le agevolazioni di cui ai punti n. 1) 2) 4) alla domanda dovrà essere allegato anche il piano economico-finanziario della iniziativa o della manifestazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Rapporto tra beneficiari e terzi

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Art. 24

Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome o lo stemma del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

Art. 25

Registro delle Associazioni

A cura di ogni Settore viene tenuto un apposito registro contenente l'elenco delle associazioni che hanno richiesto contributi, l'indicazione dei relativi importi e delle altre agevolazioni eventualmente concesse.

Tale elenco viene aggiornato annualmente e può essere consultato su richiesta, presso ogni Dirigente di Settore.

Art. 26

Norme di rinvio e finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

Con il presente regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 27

Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi e promossa la più ampia conoscenza mettendo a disposizione copia dello stesso a favore del pubblico presso l'ufficio informazioni.

Art. 28

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio.

Art. 29

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.